

Per il socio di snc, subordinazione solo in presenza di controllo gerarchico

Secondo la Cassazione, è inoltre necessario che la prestazione lavorativa non costituisca un conferimento previsto dal contratto sociale

/ Luca MAMONE

Nell'ambito di una società di persone, un rapporto di **lavoro subordinato** tra la società e uno dei soci è configurabile, in via eccezionale, solo nel caso in cui il socio presti la propria attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio, e sempre che detta prestazione non costituisca un conferimento previsto dal contratto sociale. Questo principio di diritto è stato ribadito dalla Suprema Corte con la sentenza n. [6576/2016](#) di ieri, sul solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. n. [4725/1999](#)).

Il caso in esame trae origine da un verbale redatto dagli ispettori dell'INPS, con il quale era stata accertata una simulazione di rapporto di lavoro subordinato tra **due coniugi**, entrambi soci di una snc.

Sul punto, vale la pena di ricordare che l'INPS (cfr. circ. n. [12/2008](#)) tende di consueto a considerare il rapporto di lavoro tra familiari non riconducibile allo schema del lavoro subordinato delineato dall'art. 2094 c.c., in base al principio di **gratuità**, in virtù del quale il familiare non lavora per negoziare un compenso, ma per solidarietà ed è connaturato al vincolo familiare che lega il coniuge e i parenti e affini fino al sesto grado.

Tornando al caso di specie, nel giudizio d'appello, parzialmente favorevole all'Istituto previdenziale, i giudici avevano dichiarato la validità del **verbale**, evidenziando come spetti alla società provare l'esistenza degli indici atti a far ritenere l'esistenza della subordinazione, ovvero la titolarità di un potere di supremazia che consenta un controllo gerarchico e che la prestazione non integri un conferimento previsto dal contratto sociale.

Per i giudici d'appello rilevava, *in primis*, quanto era avvenuto nel corso degli anni nell'ambito dell'asset societario. In sintesi, gli unici soci, il marito con la quota del 72% e la moglie, con il 28%, si erano sostituiti nel ruolo di **amministratore unico** definendo le posizioni con il primo socio (il marito) formalmente qualificato come lavoratore subordinato, ma al quale erano stati attribuiti – con delega notarile dalla stessa moglie divenuta amministratrice unica – i poteri di gestione e organizzazione tipici dell'amministratore.

Inoltre, per la Corte territoriale non assumevano rilievo le **testimonianze** fornite in giudizio dai dipendenti, secondo le quali il presunto lavoratore subordinato avrebbe osservato, con specifiche mansioni di cuoco, un orario di lavoro non inferiore a quello previsto per tutti, nonché percepito uno stipendio.

Nel ricorso per Cassazione, la moglie, in qualità di amministratrice unica, lamenta innanzitutto come in realtà spettasse all'INPS dover **dimostrare** i fatti costitutivi del proprio credito, quindi l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato, poiché ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto incombe su colui che si proclama titolare del diritto stesso e che intende farlo valere.

La ricorrente evidenzia poi che la Corte territoriale non ha debitamente tenuto conto delle testimonianze offerte dagli altri dipendenti circa presunti **indici di subordinazione** rilevabili nel rapporto in questione (orario di lavoro, mansioni e retribuzione).

Nel rigettare il ricorso, i giudici di legittimità sottolineano innanzitutto che, con riferimento al primo motivo, non siamo di fronte a un'inversione dell'**onere della prova**, bensì a un accertamento in fatto riservato al giudice di merito compiuto dalla Corte d'Appello, con il quale è stato validato quanto dedotto dall'INPS per disconoscere il rapporto di lavoro subordinato, ovvero che il lavoratore, socio al 72% con la moglie della snc (28%), ne era stato amministratore unico per diversi anni e, successivamente, gli erano stati delegati dalla moglie (divenuta amministratore unico) poteri gestori e organizzativi.

Rileva il controllo gerarchico esercitato dall'amministratore sul dipendente

Invece, con riferimento alle testimonianze degli altri dipendenti, la Suprema Corte evidenzia come in realtà non fosse emerso alcun elemento circa la sussistenza di un **potere** disciplinare e direttivo esercitato dal socio formalmente amministratore della società (ossia la moglie) nei confronti del socio lavoratore dipendente, al quale erano state peraltro delegate le funzioni proprie dell'amministratore unico.

In conclusione, per la Cassazione va ribadito il principio secondo cui "nella società di persone che non siano enti giuridici distinti dai singoli soci, un rapporto di lavoro subordinato tra la società ed uno dei soci (che, assumendo la veste di dipendente, non perde i diritti connessi alla predetta qualità), è configurabile, in via eccezionale, nella sola ipotesi in cui il socio presti la propria attività lavorativa sotto il controllo **gerarchico** di un altro socio, e sempre che la predetta prestazione non integri un **conferimento** previsto dal contratto sociale".